



REPUBBLICA ITALIANA SENT. N. 110/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Walter BERRUTI

ai sensi dell'art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30593 del registro di Segreteria, proposto da

N. S. A. E. nato a OMISSIS , rappresentato e difeso, come da procura

in atti, dagli Avv.ti Francesco Leone e Simona Fell;

contro

INPS, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e

difeso dagli Avv.ti Giulio Peco e Roberto Maio dell'Ufficio legale dell'Istituto

in Milano;

per l'accertamento

del diritto alla riliquidazione della pensione ai sensi e per gli effetti degli artt.

17, comma 1 della L. n. 724/1994; 1867, comma 2 del D.lgs. n. 66/2010 (codice

dell'ordinamento militare) e 2, comma 19 della L. n. 335/1995, con pagamento

delle differenze arretrate maggiorate di interessi e rivalutazione.

Visto il decreto con il quale è stata fissata l'udienza di discussione.

Uditi, nell'udienza del 21 maggio 2024, i legali delle parti come da verbale.

Ritenuto in

FATTO

	Con ricorso depositato in data 21 novembre 2023, il ricorrente, titolare della	
	pensione di anzianità n. OMISSIS quale OMISSIS cessato dal	
	servizio in data OMISSIS , ha lamentato che ai periodi di servizio	
	maturati dal 1998 al 2011 sarebbe stato applicato un coefficiente annuo di	
	rendimento errato poiché diverso da quello spettante in base agli artt. 17,	
	comma 1 della L. n. 724/1994; 1867, comma 2 del D.lgs. n. 66/2010 (codice	
	dell’ordinamento militare) e 2, comma 19 della L. 335/1995 ossia l’1,8% in	
	luogo del 2%. Ha quindi chiesto la conseguente riliquidazione della pensione.	
	L’INPS si è costituito in giudizio in data 27 marzo 2024 osservando che, ai	
	sensi delle suddette norme (a partire dall’art. 17, comma 1 della L. n. 724/1994)	
	il coefficiente di rendimento per ogni anno di servizio dal 1.1.1998 al	
	31.12.2011 è stabilito al 2% per tutti i regimi pensionistici, ma ciò, in base alla	
	corretta lettura e interpretazione delle disposizioni successive alla L. n.	
	224/1994 ovvero dell’art. 2, comma 19 della L. n. 335/1995 e dell’art. 1867 del	
	D.lgs. n. 66/2010 dettato specificamente per l’ordinamento militare, interessa	
	solo coloro che, al 1.1.1998, potevano godere di un coefficiente di rendimento	
	più favorevole del 2%. Rilevato che in tale categoria non rientra il ricorrente,	
	il quale alla detta data aveva diritto ad un coefficiente inferiore (calcolato in	
	base all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973) e lo doveva pertanto mantenere ai	
	sensi degli artt. 2, comma 19 L. n. 335/1995 e 1867 c.o.m. cit., ha chiesto il	
	rigetto del ricorso.	
	Nella discussione orale le parti hanno richiamato le rispettive conclusioni e la	
	causa è stata decisa come da dispositivo.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	- pag. 2 di 5 -	

1. Il ricorso è infondato.

1.1. Come emerge dagli atti di determinazione e liquidazione della pensione per cui è causa (cfr. doc. B.1 prod. INPS), l'Istituto previdenziale ha applicato ai fini che interessano le seguenti aliquote annue: il 2,20% (ex art. 54, comma 1, D.P.R. 1092/1973) per la valorizzazione dei primi 20 anni di servizio utile al 31.12.1997, pari ad un coefficiente del 44%, e l'1,80% (ex art. 54, comma 2, D.P.R. cit.) per gli ulteriori periodi di servizio.

1.2. Tanto precisato in fatto, ritiene questo Giudice che possano trovare applicazione i principi affermati per analoghe fattispecie da altre Sezioni giurisdizionali (cfr. Sez. Puglia n. 379/2023, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 4/2023, Sez. Liguria n. 38/2023).

È vero che si registrano anche sentenze di accoglimento dei ricorsi (evidenziate dalla difesa del ricorrente), tuttavia esse, come correttamente evidenziato dall'INPS nella propria memoria (cfr. pagg. 7-8), muovono da diversi presupposti di fatto.

1.3. L'art. 17, comma 1 della L. n. 724/1994 (legge finanziaria per il 1995), con evidenti finalità di armonizzazione dei trattamenti pensionistici, ha disposto che: *“Con effetto dal primo gennaio 1995, le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data”*.

Tuttavia, tale previsione, per esigenze di contenimento della spesa pensionistica, è stata temperata dalla previsione dell'art. 2, comma 19 della L.

n. 335/1995 (legge di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) a mente del quale *“L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente”*.

Per il comparto militare l'art. 1867 del D.lgs. n. 66/2010 ha espressamente richiamato entrambe le suddette disposizioni così come quelle dettate dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973. Quest'ultima norma, che resta quindi di applicazione generale, recita, per quanto interessa l'ambito del ricorso in esame (che non evidenzia situazioni particolari come quelle di cui ai commi 5 e 6): *“La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.”*

Nel descritto quadro normativo, come stratificatosi nel tempo, detta previsione non solo mantiene il proprio carattere generale, ma assume anche la funzione di fissare un limite massimo al trattamento derivante dall'applicazione delle norme sopra richiamate (a partire dal citato art. 17, comma 1 L. n. 724/1994).

1.4. Nella specie il trattamento del ricorrente, come si è visto, è stato calcolato su tale base e quindi risulta immune dalle censure sollevate con il ricorso.

1.5. Né potrebbe assumere diverso rilievo l'art. 8 del D.lgs. n. 165/1997, richiamato dal ricorrente, che ha rinviato all'1.1.1998 l'entrata in vigore di nuove aliquote prevedendo che *“Fino a quella data continuano ad applicarsi*

	<i>le disposizioni dei rispettivi ordinamenti e, se più favorevole, quella dell'art.</i>	
	<i>17 c. 1 della Legge 23 dicembre 1994 n. 724.”</i>	
	A prescindere dalla compatibilità di tale norma con l'art. 1867 c.o.m. cit., al	
	31.12.1997, come si è visto, l'aliquota spettante al ricorrente era maggiore e	
	quindi più favorevole del 2% annuo previsto dall'art. 17 cit. (corrispondendo	
	infatti al 2,20% ossia al 44% della base pensionabile relativa ai primi venti anni	
	di servizio ex art. 54 D.P.R. cit.).	
	1.6. Il ricorso va quindi rigettato.	
	2. Le spese possono essere compensate in ragione del non sempre chiaro quadro	
	normativo e giurisprudenziale.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando,	
	rigetta il ricorso.	
	Compensa le spese.	
	Così deciso in Milano, il 21 maggio 2024.	
	IL GIUDICE	
	(Walter Berruti)	
	firmato digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 05.06.2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	(Federica Dainotti)	
	firmato digitalmente	
	- pag. 5 di 5 -	